

ASSOCIAZIONE
“*Contatto* - onlus”

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Contatto – onlus”

Articolo 1: Costituzione

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l'Associazione denominata “Contatto - onlus”.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

1.1 L'Organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'Organizzazione è illimitata.

1.4 L'Organizzazione ha sede legale in Milano, presso Polo Territoriale, Dipartimento di Salute Mentale Struttura Complessa Psichiatria 2, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, Via Litta Modignani, 61 - 20161.

1.5 Ogni variazione della sede, il suo trasferimento nell'ambito della stessa città, nonché l'istituzione di sedi e sezioni staccate anche in altre città della Lombardia, devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria, con l'osservanza dei relativi quorum rinforzati.

Articolo 2: Scopi

L'Organizzazione, senza fini di lucro, opera nei seguenti settori:

1. Assistenza socio-sanitaria
2. Tutela dei diritti civili

Per il perseguimento, in via esclusiva, degli scopi solidaristici concretizzati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Articolo 3: Finalità

L'Organizzazione prevede l'esclusivo perseguimento di finalità sociali e il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, privilegia come area di intervento quella psichiatrica e intende perseguire le seguenti finalità:

- Promuovere il miglioramento della qualità della vita e rispondere al bisogno di integrazione sociale di cittadini caratterizzati da disabilità psichica e marginalità sociale.
- Attivare e valorizzare le risorse della comunità locale e della cittadinanza al fine di costruire o ricostruire il tessuto affettivo, relazionale e sociale dei cittadini affetti da patologia psichiatrica e di facilitarne il percorso terapeutico.
- Sviluppare rapporti e/o collaborazioni con enti e organismi pubblici e privati per la promozione di una metodologia professionale che valorizzi la cooperazione tra le risorse dei servizi e quelle del contesto sociale informale.
- Promuovere e realizzare iniziative a favore della cultura della solidarietà e dell'impegno sociale.
- Promuovere i diritti di cittadinanza e la contrattualità sociale dei cittadini affetti da disagio psichico.
- Realizzare in autonomia e/o sostenere progetti che prevedano il coinvolgimento delle risorse informali della rete sociale naturale e della cittadinanza a favore dell'utenza psichiatrica.

Articolo 4: Soci dell'Organizzazione

4.1 Sono soci dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo Statuto originario (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Le cariche sociali sono gratuite. Gli eletti alle cariche avranno diritto al rimborso delle spese vive sostenute in relazione al loro mandato.

4.2 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Organizzazione.

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie,
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,
- per decesso,
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari,
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Le dimissioni volontarie hanno efficacia immediata. Ai soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di presentare direttamente in Assemblea o al Collegio dei Garanti, se nominato, controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Quest'ultimo spetta all'Assemblea dei soci o al Collegio dei Garanti, se nominato. La decisione è inappellabile.

Articolo 5: Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

5.2 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente (se in regola con il pagamento del contributo),
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali,
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea,
- a svolgere le attività preventivamente concordate,
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione,
- a rispettare i beni immobili e mobili dell'Organizzazione e a concordarne preventivamente l'utilizzo con il Consiglio Direttivo.

Articolo 6: Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio,
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- da quote sociali,

- da donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati,
- da ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse,
- dal finanziamento di specifici progetti attinenti gli scopi di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 7: Organi sociali dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 8: Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo,
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente,
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti, se costituito,
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito,

- approvare i regolamenti generali dell'Associazione,
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo,
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza,
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale per il registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.

8.6 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per lettera o per fax o per posta elettronica ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.8 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 14.

8.9 Non è consentito il voto per delega.

Articolo 9: Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero variabile di membri eletti tra gli Associati, non inferiore a tre e non superiore a sette, comunque da definirsi in numero dispari.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente o più Vicepresidenti.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi interni di lavoro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale per il registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari,
- fissare le norme di funzionamento dell'Associazione,
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza,
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa,
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti,
- nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci,
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci,
- deliberare in merito all'esclusione di soci,
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza,
- acquisire il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio,
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee,
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri,
- deliberare in merito alla realizzazione in autonomia e/o al sostegno di progetti terzi in linea con gli scopi statutari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, la sostituzione può essere consentita nei limiti di un terzo del numero complessivo dei componenti del collegio.

Articolo 10: Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio,

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate,
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo,
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo: 11: Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In caso di cessazione di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei Conti, la sostituzione può essere consentita nei limiti di un terzo del numero complessivo dei componenti del collegio.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente,
- esercita i poteri e le funzioni previste dalla leggi vigenti per i Revisori dei Conti,
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un aderente,
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto del Comitato Esecutivo,
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore dei Conti.

Articolo 12: Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In caso di cessazione di uno o più componenti del Collegio dei Garanti, la sostituzione può essere consentita nei limiti di un terzo del numero complessivo dei componenti del collegio.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi Organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi,
- giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 13: Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 14: Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

14.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 15: Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 4/12/97 n. 460 e successive variazioni.

Articolo 16: Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.